

STUDIO LEGALE
Avv. VITTORIO GALLUCCI
Avv. VALENTINA GALLUCCI

Piazza F. e L. Gullo, 88 - 87100 COSENZA – ☎ (0984) 390897 r.a. fax 0984390898

www.studiolegalegallucci.com - email: legalegallucci@gmail.com – pec: vittorio.gallucci@avvocaticosenza.it;

avv.valentinagallucci@pec.giuffre.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI CATANZARO

RICORSO

Con Istanza Cautelare

PER

ASSOCIAZIONE INTERAZIONI CREATIVE – BE YOURSELF!, con sede in Cosenza, Via Don Gaetano Mauro n. 30, C.F.: 98108580782, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.ra DEBORAH DE ROSE, nata a Cosenza il 8.1.1983, residente in Cosenza alla Via C. Gabriele n. 42, C.F.: DRSDRH83A48D086X, rappresentata e difesa per mandato in calce al presente atto dall'Avv. Vittorio Gallucci C.F.: GLLVTR56D01D122O, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax **0984390898** - ovvero al seguente indirizzo pec: vittorio.gallucci@avvocaticosenza.it, e dall'Avv. Valentina Gallucci, C.F.: GLLVNT82E58H501I, pec: avv.valentinagallucci@pec.giuffre.it, presso il cui studio in Cosenza alla Piazza F. e L. Gullo n°88 è elettivamente domiciliato

CONTRO

La **REGIONE CALABRIA**, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato presso la sede della Regione, P.IVA: 02205340793, con sede in Catanzaro, Cittadella Regionale, Viale Europa, Località Germaneto, pec: capogabinetto presidenza@pec.regione.calabria.it

NONCHE' CONTRO

- **A.C. Gruppo Teatrale La Torre**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Melissa (KR) via Colombo, 1 c.f.: 91033100792 - pec: g.teatrolatorre@legalmail.it – controinteressato;
- **Comune di Carfizzi**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Roma, 7 – Carfizzi (KR) – c.f.: 00337920797 pec: protocollo.carfizzi@asmepec.it – controinteressato;
- **A.C. L'allegria Ribalta**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via Porto Alegre, Morano Calabro (CS) - pec: allegriaribalta@pec.it - controinteressato;
- **Comune di Mangone**, in persona del sindaco pro tempore, con sede in Piazza P. Mancini, 1- Mangone (CS), c.f.: 80003490788; pec: amministrazione@pec.comune.mangone.cs.it – controinteressato;

PER L'ANNULLAMENTO

(PREVIA EMISSIONE DEGLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI CAUTELARI)

DEI SEGUENTI PROVVEDIMENTI

- **DELLE GRADUATORIE: DEFINITIVA AMMESSI, NON AMMESSI ED ESCLUSI (All. A e B del DECRETO DIRIGENZIALE “REGISTRO DEI DECRETI DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE CALABRIA” N°. 7731 DEL 23/07/2020);**
- **DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA Ammessi ed Esclusi (approvata con D.D. n° 5745 del 25/05/2020);**
- **Bando “AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI BENI CULTURALI E PER LA QUALIFICAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELL'ATTUALE OFFERTA CULTURALE PRESENTE IN CALABRIA – ANNUALITA' 2019” ;**
- **DEL DECRETO DIRIGENZIALE “REGISTRO DEI DECRETI DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE CALABRIA” N°. 7731 DEL 23/07/2020;**
- **Verbale n. 66 del 30.06.2020**
- **Con riserva di impugnazione degli atti presupposti, successivi e conseguenti anche attraverso lo strumento dei motivi aggiunti ex art. 43 del c.p.a.**

Si chiede fin da ora di essere autorizzati all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami e tramite "pec", nei confronti "di tutti gli altri organismi beneficiari del finanziamento, eventualmente individuati quali ulteriori controinteressati -

PREMESSO

- Che la Regione Calabria emanava l'AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI BENI CULTURALI E PER LA QUALIFICAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELL'ATTUALE OFFERTA CULTURALE PRESENTE IN CALABRIA per l'ANNUALITÀ 2019 (all.)
- Che l'Associazione Culturale Interazioni Creative partecipava al bando per la sezione “AZIONE 1 TIPOLOGIA 1.3”, con domanda che si allega (all.);
- Che veniva emanata la graduatoria provvisoria dei progetti ammessi ed esclusi (prot. n. 5745 del 25/05/2020) (all.);

- Che l'associazione istante – ammessa alla posizione n. 111, ma non destinataria di finanziamento - proponeva istanza di riesame del punteggio del proprio progetto in data 9.6.2020 (**all.**), lamentando l'incompleta attribuzione del punteggio ed evidenziando rilevanti elementi di valutazione che non erano stati considerati dalla commissione;
- Che la Regione Calabria, con verbale del 30.6.2020 n. 66 (**all.**), accoglieva parzialmente la richiesta di riesame, attribuendo il punteggio di punti 5 per il criterio A3 “ampiezza e rilevanza”, portando il punteggio complessivo della proposta progettuale a 61,83 ed alla posizione n. 105;
- Che veniva emanata la graduatoria definitiva con decreto dirigenziale n. 7731 del 23.7.2020 (**all.**);
- Che il progetto dell'associazione ricorrente veniva ritenuto ammissibile ma non finanziabile per esaurimento risorse;
- Che dall'esame delle graduatorie la ricorrente riscontrava la presenza del progetto presentato dall'associazione Allegra Ribalta nella graduatoria definitiva dei progetti finanziabili (alla posizione n. 95) benché lo stesso non fosse presente nella precedente graduatoria provvisoria;
- Che dalla disamina dei criteri di attribuzione del punteggio si rileva che gli stessi non sono stati correttamente applicati alla valutazione del progetto presentato dall'associazione ricorrente;
- Che l'Associazione proponeva numerose istanze di accesso agli atti con pec (**all.**), rimaste ad oggi inevase;

ciò premesso, l'associazione Interazioni Creative, in persona del legale rappresentante pro tempore, come sopra rappresentata e difesa, propone formale ricorso avverso il decreto dirigenziale, avverso la graduatoria provvisoria e la graduatoria definitiva nella quale il progetto presentato ha ottenuto il punteggio definitivo di 61,83 e la posizione n. 105, ammissibile ma non finanziabile per esaurimento risorse, nonché avverso tutti gli atti antecedenti o consequenziali connessi, per i seguenti

MOTIVI

1. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, eccesso di potere - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 12, Legge n. 241/1990 e s.m.i.; violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.). Carenza di istruttoria. Eccesso di potere per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione - Sviamento ed Ingiustizia manifesta, disparità di trattamento

Preliminarmente occorre precisare che dalla semplice comparazione delle graduatorie, provvisoria e definitiva, si evince ictu oculi che vi è un progetto presentato dall'Associazione "Allegra Ribalta" e denominato "Maranum... Prosa e note", che è stato ammesso e finanziato per l'importo richiesto e posizionato al n. 95 della graduatoria definitiva, ma che non è mai stato valutato in precedenza, non essendo presente nella graduatoria provvisoria.

Infatti dallo scorrimento di quest'ultima, approvata con D.D. n° 5745 del 25/05/2020, non si rinviene l'inserimento del progetto dell'Associazione Allegra Ribalta, neppure tra i progetti esclusi. Inspiegabilmente il suddetto progetto appare solo nella graduatoria definitiva, tra quelli ammessi e finanziati.

E' evidente che la procedura - e tutta l'istruttoria - non è stata correttamente eseguita e la Regione non ha operato secondo i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, causando peraltro una grave disparità di trattamento, avendo ammesso e finanziato un progetto che non è stato presentato – certamente non nei termini. La contestazione era stata segnalata con pec in data 2.10.2020 (all.) dall'Associazione ricorrente alla Regione Calabria, la quale non ha inteso mai fornire alcun chiarimento in merito.

Tale condotta è assolutamente illegittima e certamente investe l'intera procedura, l'intera graduatoria e le posizioni dei partecipanti; l'iter amministrativo è viziato, carente sotto il profilo dell'istruttoria, circostanza che si risolve in un evidente pregiudizio per la ricorrente che non ha potuto accedere al finanziamento. Al contrario, l'associazione Allegra Ribalta, che non ha partecipato alla fase provvisoria e preliminare è stata messa nelle condizioni di ottenere il finanziamento.

E' evidente che la graduatoria definitiva deve essere annullata o quantomeno dalla stessa deve essere espunto il progetto – e quindi lo stanziamento economico – dell'Associazione Allegra Ribalta. Conseguentemente, deve operarsi uno scorrimento della graduatoria in forza dell'espunzione del progetto ammesso e finanziato illegittimamente.

2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 12, Legge n. 241/1990 e s.m.i.; Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità' e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.). Eccesso di potere, difetto di istruttoria, nonché per travisamento dei fatti. Carezza e contraddittorietà della motivazione. Disparità di trattamento. Sviamento ed Ingiustizia manifesta. Difetto di motivazione

OMESSA ED ERRATA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

ECCESSO DI POTERE: – ILLOGICITÀ MANIFESTA DELLA PROCEDURA VALUTATIVA

A seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, la ricorrente ha proposto istanza di riesame (cfr. all.) deducendo una serie di contestazioni che qui si ripropongono, perchè solo in parte sono state accolte, tanto da determinare una modifica del punteggio *in melius* (all. scheda di valutazione prima del riesame, all. scheda di valutazione dopo il riesame). Senonchè, il punteggio definitivo comunque non corrisponde a quello che il progetto della ricorrente avrebbe dovuto ottenere attraverso la corretta applicazione dei criteri, esplicitati alle pagg. 14/20 del bando impugnato.

In particolare si evidenzia quanto segue.

A. - Contributo del progetto al conseguimento degli obiettivi dell'azione.

1. Eventi che valorizzano le valenze intrinseche del territorio attraverso attività volte alla conoscenza dell'ambiente, del patrimonio naturalistico e culturale, delle identità e delle tradizioni locali:

Con riferimento a tale criterio, da un raffronto delle schede tecniche di valutazione e a parità di massimi punti attribuibili, l'edizione 2019 dello stesso progetto è stata valutata 5,555 a fronte del punteggio di 6,666 dell'edizione 2018 (all.).

E' evidente che un progetto che arriva alla terza edizione è certamente cresciuto rispetto all'anno precedente e sicuramente ha diritto ad un punteggio maggiore e non inferiore. In altri termini, lo stesso progetto, arricchito di novità e di esperienza, alla sua terza edizione, ottiene oggi una evidente sottovalutazione, di carattere oggettivo e pregiudizievole, la cui riesamina si richiede nuovamente.

Un progetto, quindi, portato avanti con continuità e costanza (quella del 2019 è la terza edizione) che non può certo ricevere una valutazione peggiore rispetto all'anno precedente, soprattutto tenendo conto delle conoscenze e migliori capacità acquisite dalle esperienze pregresse.

La Commissione certamente ha discrezionalità in ordine alla valutazione, ma la stessa non può discostarsi in maniera così macroscopica – *in peius* – rispetto a quella dell'anno precedente, effettuata da analoga commissione, formata da componenti altrettanto qualificati. Si ritiene, pertanto, che l'odierna ricorrente abbia ottenuto una sottovalutazione oggettivamente riscontrabile, dovuta a una carente istruttoria, scarsa attenzione alle caratteristiche oggettive del progetto e che si concretizza in una disparità di trattamento rispetto agli altri partecipanti. Il punteggio deve, conseguentemente, essere modificato ed attribuito il punteggio – quantomeno - di 6,66 ottenuto l'anno precedente.

2. Progetto realizzato in partenariato tra associazioni, istituzioni culturali ed altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore della valorizzazione culturale: MANCATA VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE

Rispetto a tale criterio, non è stato attribuito alcun punteggio, sebbene nella domanda di presentazione veniva diffusamente dedotto che il progetto dell'istante coinvolgeva associazioni che operano nel settore della valorizzazione culturale quali: Artis Lab; Oculal Lab; Alkanoids di Milano; Pedalando verso Sud.

L'attribuzione del punteggio pari a zero è certamente riservata a quei progetti per i quali non è stato previsto alcun coinvolgimento di differenti associazioni.

E' palese l'errore dovuto a negligenza nella valutazione.

L'associazione aveva diritto all'attribuzione del punteggio che non è stato assegnato.

Il punteggio mancante determina certamente lo scorrimento del progetto della ricorrente verso l'alto nella graduatoria definitiva, con conseguente sicuro posizionamento tra quelli assegnatari di finanziamento.

3. Ampiezza e rilevanza del progetto da realizzare:

In primis, nella domanda di riesame, l'odierna ricorrente evidenziava L'INCOMPLETA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO per l'**assenza** di una votazione, quella del commissario 3 e relativa al criterio A.3 "Ampiezza e rilevanza del progetto da realizzare".

In fase di riesame, la Commissione si avvedeva dell'errore e con verbale n. 66 del 30.06.2020 (cfr. all.), accoglieva le motivazioni addotte dall'istante "*esclusivamente per il criterio A3, Ampiezza e Rilevanza, attribuendo allo stesso n. 5 punti, portando il punteggio complessivo attribuito alla proposta progettuale a 61,83*".

Così modificato, il suddetto punteggio portava la proposta dell'odierna ricorrente alla posizione n. 105 della graduatoria definitiva, a sole due posizioni rispetto al Comune di Carfizzi (posizione n. 103) che ha ottenuto il finanziamento.

V'è da segnalare però che nella richiesta di riesame si faceva presente che il progetto dell'istante si era svolto in **12 giornate**: 6 giornate già previste ed ulteriori 6 di proroga per il successo che aveva avuto l'iniziativa (dal 25 ottobre 2019 al 6 novembre 2019) (cfr. all. stralcio pagina sito Provincia Cosenza, e all. concessione spazio e proroga).

Tale circostanza doveva essere valutata dalla Commissione che, erroneamente, ha attribuito un punteggio di 5 – meno della sufficienza - a fronte di un massimo di 10.

Il dato oggettivo, ovvero il numero delle giornate di svolgimento del Festival, tenuto conto della durata media degli altri progetti, di gran lunga inferiore, avrebbe dovuto condurre ad una assegnazione maggiore di punti, quantomeno superiore alla

sufficienza. Del resto lo stesso bando stabilisce l'attribuzione del punteggio massimo agli eventi che superano le 5 giornate (o tappe) (cfr. pag. 14 bando allegato).

Trattasi di un criterio oggettivo che non è stato rispettato. La corretta valutazione, con l'attribuzione del voto massimo, avrebbe modificato la graduatoria definitiva ed inserito l'odierna ricorrente nel novero dei progetti finanziati.

4. Progetto con caratteristiche tali da renderlo potenzialmente capace di veicolare un'immagine nuova e positiva del territorio calabrese ed eventualmente di mobilitare significativi flussi di visitatori e turisti:

L'evento ha ottenuto un'incredibile partecipazione di pubblico e di visitatori non calabresi, accogliendo volontari e visitatori dall'estero, prevalentemente dalla Germania e dall'Inghilterra.

Evidentemente la Commissione non ha prestato riflessione sulla circostanza, oggettiva e documentata, che il concorso per illustratori "la Bellezza" ha attirato l'attenzione di 222 illustratori da tutto il mondo (Spagna, Ungheria, Inghilterra, Svizzera Germania, Polonia, Croazia, Ucraina, Russia, Brasile, Iran, Canada e California) che hanno aderito inviando le proprie opere a Cosenza. Il concorso e la Calabria sono stati protagonisti di diversi articoli di giornale su Alley Oop del Sole 24 ore, la testata Fame di Sud, il Gattopardo della Gazzetta del Sud.

Il progetto certamente meritava un punteggio superiore a 2,77.

B. - Efficienza attuativa (capacità organizzativa e dotazioni dei soggetti beneficiari).

1. Capacità tecnico organizzativa del soggetto proponente derivante dagli strumenti e dalle risorse umane e tecniche messe in campo per la realizzazione del progetto:

Da una lettura della domanda presentata da Interazioni Creative si evince immediatamente che si tratta di un progetto originale, innovativo e che ha richiesto una particolare ed elevata capacità – da parte dell'equipe – tecnico organizzativa.

Per avere un'idea del progetto, sulla piattaforma cosebellefestival.it l'utenza può ammirare online ben tre mostre digitali permanenti, con circa 400 opere illustrate da artisti di tutto il mondo. Ciò fornisce – sebbene in parte – il concetto base di quello che poi, in versione più sviluppata, è stato il cosebellefestival.

Naturalmente la peculiarità del progetto ha richiesto l'utilizzazione di risorse umane e tecniche di alta professionalità, corredate da curriculum che raccontano l'eccellente percorso formativo dei giovani creativi calabresi che vi hanno collaborato. Di tanto vi è prova nella stessa domanda presentata (cfr. all.).

La valutazione ottenuta dall'associazione ricorrente è assolutamente inadeguata rispetto a quanto oggettivamente il progetto ha comportato in termini di figure professionali impiegate e capacità organizzativa del soggetto proponente.

La valutazione deve certamente essere rivista e modificata.

2. Valutazione del Curriculum Vitae del direttore artistico e del curatore del progetto:

Da un'analisi della scheda di valutazione del progetto Cose Belle Festival 2019, risulta che il punteggio assegnato al CV del direttore artistico Deborah De Rose è di soli 6,67 punti. L'anno precedente il punteggio ottenuto dal medesimo direttore artistico (Deborah De Rose) per la stessa all'edizione del Festival dell'anno precedente, era pari a 7,22 punti (cfr. all.).

Ci si trova di fronte all'unico caso in cui un direttore artistico, maturando esperienze e implementando le proprie conoscenze, regredisce. La Commissione, infatti, valuta inespugnabilmente la figura professionale in maniera restrittiva ed inferiore rispetto all'anno precedente. E' evidente che tale circostanza sia incompatibile con la crescita professionale del direttore artistico che, giunto alla terza edizione di un festival, ha certamente implementato le proprie conoscenze e maturato nuove esperienze professionali e formative. Operando con correttezza, il punteggio sarebbe dovuto almeno essere pari a quello dell'anno precedente e non inferiore.

Si ritiene, pertanto, che il direttore artistico abbia ottenuto una sottovalutazione oggettivamente riscontrabile, dovuta a una carente istruttoria, scarsa attenzione alla domanda presentata e che si concretizza in una disparità di trattamento rispetto agli altri partecipanti. Il punteggio deve, conseguentemente, essere modificato ed attribuito il punteggio – quantomeno - di 7,22 ottenuto l'anno precedente (cfr. all.).

La corretta determinazione avrebbe consentito all'associazione ricorrente di ottenere un punteggio superiore e, quindi, di essere ammessa tra i progetti coperti da finanziamento.

C - Qualità intrinseca della proposta e integrazione con altri interventi.

1. Qualità della proposta progettuale in termini di chiarezza nell'individuazione e descrizione di obiettivi, risultati attesi, metodologie utilizzate, destinatari finali:

Dati oggettivi e riscontrabili in quanto il festival si è svolto e si è concluso dopo ben 12 giornate (a differenza degli altri progetti che non sono stati svolti e hanno avuto una durata inferiore), sono i seguenti:

- grande affluenza di pubblico per un evento culturale territoriale;

- aver fornito una narrazione positiva della Calabria con avventori extra-regionali ed aver contribuito alla sua reputazione in questo specifico ambito;
- aver fornito un'opportunità di crescita personale a tutti i partecipanti facendo emergere illustratori, designer ed artigiani di valore;
- aver promosso il bene storico ospitante rendendolo di fruizione per la collettività; e tanti altri ai quali per sinteticità si rimanda all'istanza di riesame, ma che comunque comporterebbero l'attribuzione di un punteggio superiore rispetto a quello ottenuto per il criterio di riferimento.

2. Grado di coinvolgimento nella progettazione e nella realizzazione delle proposte progettuali di giovani (under 35) e operatrici femminili.

È inconfutabile che il team organizzatore dell'evento sia composto a larga maggioranza da operatrici donne e giovanissime: a partire dal direttore artistico proseguendo con i singoli ruoli organizzativi, il team di progettazione di Cose Belle Festival 2019 è composto da :

- Deborah De Rose, avvocato e project manager culturale, anni 36
- Anna Angellina, maestra dell'infanzia ed esperta in creatività per bambini, anni 56
- Arianna D'Agostino, under 30
- Alessandra Dodaro, under 30
- Giusy Belcastro, under 30
- Teresa Naccarato, under 30
- Darina Biriulina, under 30
- Francesco Caporale, under 30
- Luca Manuli, under 30
- Francesco Tenuta, under 35
- Stefania Lepore, under 35
- Alessandro Ledonne, under 40
- Costantino Rizzuti, sound designer, anni 42

Per questo indicatore la valutazione è prettamente oggettiva.

Il criterio è esplicitato per tutti gli ambiti di azione: a pag. 17 del bando, in cui si precisa che (per Azione 1, tipologia 1) ottiene il punteggio massimo il progetto in cui vi sia un "rapporto pari o superiore al 50% tra numero di risorse umane di sesso femminile dedicato al progetto e numero complessivo del personale" e a pag. 20 con riferimento (Azione 1 Tipologia 3) al "Grado di coinvolgimento nella progettazione e nella realizzazione delle proposte progettuali di giovani (persone con meno di 35 anni) e donne".

Il progetto dell'odierna ricorrente non solo coinvolge un elevato numero di donne, ma soprattutto di donne e uomini con un'età inferiore a 35 anni.

Il dato è oggettivo. Sono stati allegati alla domanda anche i curriculum (all.) al fine di dare prova di quanto sostenuto.

Da ciò consegue che il progetto doveva ottenere obbligatoriamente il punteggio massimo di 10 ed invece ha ottenuto il punteggio di 6,66.

Si chiede, pertanto, la modifica del dato numerico e l'attribuzione del punteggio corretto di 10, avendo la Commissione operato una errata assegnazione di carattere oggettivo.

3. Progetto che preveda attività didattico/divulgative:

Per questo criterio, il cui punteggio massimo è stabilito in 8, il progetto della ricorrente ha ottenuto 6,22. Sono 3 i focus al centro della proposta didattico/divulgativa del festival:

- coinvolgere i bambini della scuola primaria in una esperienza didattica interattiva;
- coinvolgere cittadini e curiosi in attività didattico/creative assistiti da artisti ed esperti;
- educare il pubblico a scoprire la realtà aumentata in modo semplice e fruibile per tutti.

Rispetto agli altri progetti, il cosebellefestival si è svolto e di tanto vi è prova documentale (foto, video, testimonianze di studenti ed artisti), facilmente reperibili sui principali canali social e comunque trasmessi alla Regione nella istanza di riesame. Il punteggio deve essere riassegnato.

4. Capacità dell'evento di creare coesione e identità territoriali e azioni per la promozione e valorizzazione delle risorse ambientali e culturali e delle produzioni tipiche del territorio di riferimento

Cose belle festival è diventato un brand che racconta al mondo le bellezze naturali, umane e i prodotti *made* in Calabria.

L'organizzazione ed il team hanno promosso la bellezza del territorio con una comunicazione 4.0 lanciando sul web gli hashtag #cosebellefestival e #creoesonofelice che sono stati molto condivisi sui canali social Facebook e Instagram insieme all'hashtag #Calabria su tutto il territorio nazionale. Il punteggio di 2,5 non appare congruo e deve essere portato, quantomeno, a 4.

5. Attenzione alle fasce escluse dal consumo culturale (giovani, anziani, fasce di popolazione a basso reddito)

Cose belle festival 2019 ha proposto un programma di laboratori creativi, adatti a tutte le fasce di età, tutti gratuiti e diretti da professionisti affermati nei settori dell'arte, della calligrafia, doodle art, dello still life e della stampa.

I partecipanti, infatti, hanno acquisito gratuitamente nuove competenze difficilmente reperibili e solitamente molto onerose. Tale circostanza ha garantito il coinvolgimento di differenti fasce di età e di inclusione sociale, intendendosi per tale la partecipazione di soggetti a basso reddito, diffondendo cultura gratuitamente e attraverso strumenti tecnologici ed innovativi.

Per tale motivo, l'attribuzione di un punteggio di 2.22, a fronte di un massimo di punti 4 è macroscopicamente errato, insufficiente nell'attribuzione del valore.

Si chiede, pertanto, l'annullamento e la rideterminazione del punteggio sulla base delle considerazioni sopra esposte.

6. Introduzione di azioni che contribuiscano a migliorare l'utilizzo del contesto ambientale, riducendo le forme di inquinamento incentivando al rispetto del contesto ambientale e alla raccolta differenziata durante l'evento.

Cose belle festival è stato un evento al 100% plastic free e nel museo ospitante sono stati dislocati i contenitori per la raccolta differenziata prodotta dai visitatori. Per la pulizia dei locali sono stati utilizzati igienizzanti naturali ed ecologici.

Inoltre, il festival è stato accessibile ai diversamente abili, in quanto l'allestimento dello spazio è avvenuto con lo scopo di non creare alcuna barriera architettonica.

Anche sotto tale profilo, il punteggio attribuito di 3,05 a fronte di un massimo di 5, è assolutamente inadeguato.

L'Amministrazione ha adottato una condotta penalizzante nei confronti della ricorrente, perché non ha dato luogo al procedimento comparativo di valutazione della domanda per l'ambito ed il settore di riferimento.

Ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90, "la concessione di sovvenzione, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione dalle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".

In particolare, dalla lettura dei criteri di valutazione, si evince che il punteggio non è stato correttamente attribuito alla ricorrente.

A prescindere, come detto, dalla discrezionalità che ogni commissione possiede in relazione all'attribuzione del voto, sussistono delle ragioni oggettive per contestare il punteggio.

E' stato fin qui dedotto che, oltre alla mancata attribuzione del voto nella sezione A.3 (poi superato con la domanda di riesame), la ricorrente aveva diritto al voto anche nel settore A 2 (progetto realizzato in partenariato tra associazioni istituzioni culturali ed altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore della valorizzazione culturale). Per la suddetta sezione non è stato attribuito alcun voto, sebbene nella domanda della ricorrente (cfr. pag. 35 domanda di partecipazione) sia stato ampiamente dedotto che il progetto coinvolgeva associazioni che operano nel settore della valorizzazione culturale quali: Artis Lab; Oculal Lab; Alkanoids di Milano; Pedalando verso Sud.

L'associazione, pertanto, aveva diritto all'attribuzione di un punteggio che non è stato proprio assegnato.

Ed ancora, nella sezione C.2 , *“Grado di coinvolgimento nella progettazione e nella realizzazione delle proposte progettuali di giovani (persone con meno di 35 anni) e donne”*, a fronte di un punteggio massimo di 10, i punti assegnati alla ricorrente sono stati 6,66, sebbene, come detto, il team organizzatore dell'evento sia composto a larga maggioranza da operatrici donne e giovanissime. Sono stati prodotti e si producono in questa sede, i CV del team del Cose Belle festival.

Tali elementi riflettono **la genericità e contraddittorietà dell'istruttoria compiuta, sia con riferimento alla valutazione specifica del progetto presentato dalla ricorrente, sia con riferimento alla valutazione comparativa con i progetti degli altri partecipanti.**

A ciò si aggiunga quanto già segnalato in precedenza rispetto alla posizione di “L'Allegra Ribalta” che non è stata mai inserita nella graduatoria provvisoria (neppure tra i progetti esclusi), ma viene direttamente inserita nella graduatoria definitiva tra i progetti ammessi e finanziati.

Sotto tali aspetti, anche alla luce della palese violazione dei canoni di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza dell'azione della P.A. (che in tale caso sono stati evidentemente disattesi), si ritiene che la decisione della Commissione sia viziata gravemente da violazione delle norme procedurali (come indicate), da eccesso di potere (per cattivo esercizio, oltre che contraddittorietà palese, irragionevolezza), oltre che da discrezionalità assoluta e, come tale, soggetta ad annullamento anche sotto tale ulteriore aspetto.

ISTANZA DI ESIBIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI EX ART. 65.c.3 C.P.A.

A fronte delle richiesta di accesso agli atti formulata dal l.r.p.t. della ricorrente (cfr. all. 7), peraltro effettuata a più riprese e con numerose pec, la Regione Calabria non ha inteso rilasciare alcun documento afferente le domande e le schede di valutazione

dei progetti che hanno avuto un punteggio, nella graduatoria definitiva, che le ha poste nelle posizioni immediatamente precedenti a quella di Interazioni Creative.

Inoltre, la Regione Calabria non ha fornito alcun chiarimento in merito alla particolare situazione del progetto dell'associazione Allegra Ribalta, nonostante la precisa e puntuale osservazione critica trasmessa dall'istante con pec del 30.9.2020.

Considerato il termine di presentazione del ricorso, non coincidente con quello di riscontro dell'istanza di accesso ai documenti, si richiede che venga ordinato all'Amministrazione di depositarli direttamente in giudizio, al fine di rendere fruibile immediatamente a tutte le parti del processo la loro consultazione. Trattasi delle domande di partecipazione e delle schede di valutazione di: Associazione Catanzaro è la mia città, Ass. Arangara, Società Astronomica, Ass.ne culturale Le Seppie, Accademia Pianistica Italiana, Allegra Ribalta, Fiumefreddo Brutio, A.C. Il filo di Sophia, A.C. gruppo teatrale La Torre, Comune di Carfizzi.

In particolare, con riferimento al progetto di Allegra Ribalta, si chiede che il Tar ordini alla Regione Calabria di produrre la prova della ricezione della pec con la quale la suddetta associazione ha presentato il proprio progetto, al fine di verificare la correttezza e la tempestività della domanda.

Con riferimento agli altri progetti, si intende verificare la congruità degli stessi con l'ambito di partecipazione. In altri termini, in assenza della documentazione non è stato possibile verificare se vi fosse concreta ed attuale attinenza tra la categoria di Azione 1.3 per come descritta nel bando ed i progetti presentati. Ad esempio, sarebbe opportuno verificare perché l'associazione Pianistica italiana non abbia partecipato al bando nella sezione Azione 3, tipologia A (promuovere lo sviluppo della cultura musicale) (cfr. pag. 6 all. bando 2019) ed abbia, invece, proposto domanda nella sezione A1 tipologia 1.3 relativa agli "eventi non storicizzati".

Ci si riserva, nei termini di legge, di proporre ulteriori motivi di ricorso all'esito dell'esibizione dei documenti richiesti.

ISTANZA CAUTELARE

In via cautelare si chiede che l'Associazione Interazioni Creative venga ammessa, al fine di non vedere pregiudicati i propri interessi – in via provvisoria - al finanziamento per l'anno 2019 in quanto, trattandosi di fondi annuali per i quali ogni anno deve presentarsi apposita istanza, la tardiva erogazione della somma richiesta (€ 20.000,00) renderebbe improduttiva di effetti la decisione del TAR di accoglimento della domanda.

Peraltro, la mancata erogazione della somma metterebbe a rischio l'esistenza stessa di una piccola realtà associativa che vive di tali progetti e di tali finanziamenti. Si consideri che la forza lavoro dell'associazione è rappresentata da giovani che non

possono contare su posizioni economiche solide. Tali giovani lavoratori sono in attesa del pagamento per il lavoro svolto e tale mancanza comporta la certa rottura del rapporto collaborativo con l'associazione, creando situazioni di difficile gestione e prosecuzione dell'attività dell'associazione stessa.

Si chiede, pertanto, che l'associazione venga, in via cautelare, posta nella posizione superiore, ovvero pari al 102, ammissibile e finanziabile per la somma di € 20.000,00.

Istanza di sospensione

Sussistono i presupposti di cui all'art.55 c.p.a., per l'adozione dei richiesti provvedimenti cautelari. Il *fumus boni juris* risulta dimostrato dai motivi di ricorso. In particolare, l'assenza dell'associazione Allegra Ribalta nella graduatoria provvisoria e la presenza, quale destinataria del finanziamento, nella definitiva, è indice di eccesso di potere da parte della P.A. che non ha fornito alcuna motivazione in merito.

Per quanto riguarda il *periculum in mora*, si ribadisce che l'illegittima preclusione alla fruizione del contributo regionale in argomento determina un concreto pregiudizio, sia in termini economici che di immagine.

Trattasi, infatti, di somme che l'Associazione Interazioni Creative ha ottenuto in passato e senza le quali non è in grado di promuovere, sviluppare e realizzare alcun progetto. Il mancato contributo cagiona quindi gravissime difficoltà nel portare a termine anche l'attività ordinaria, quella già programmata, e determina un deficit nel bilancio economico dell'associazione.

Il danno grave ed irreparabile consiste, appunto, nella impossibilità di sostenere i costi concernenti l'annualità 2019 con i fondi per i quali l'accesso è stato negato.

Si chiede, quindi, che il provvedimento impugnato venga sospeso con concessione di una proroga del modello di contribuzione applicato all'annualità 2019, ordinando all'Amministrazione, quantomeno, di accantonare i fondi spettanti alla ricorrente – ovvero predisporre le più opportune misure per l'erogazione futura delle somme.

In mancanza, la distribuzione dei fondi a tutte le associazioni assegnatarie secondo la graduatoria impugnata, svuoterebbe lo stanziamento per l'anno 2019, risultando imprevedibile la recuperabilità delle somme stanziare e, di conseguenza, rendendo vana una sentenza di accoglimento.

Tutto ciò considerato e premesso la parte ricorrente

CHIEDE

All'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale, previa fissazione di udienza cautelare e di merito, disattesa ogni avversa eccezione ed istanza: in via cautelare, adottare le misure ritenute più idonee ad assicurare gli effetti della sentenza

definitiva, segnatamente finalizzate ad ottenere il riesame della posizione della ricorrente e tra queste: disporre la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, ovvero la sospensione del procedimento in corso fino alla decisione nel merito, disporre l'eventuale ammissione con riserva al procedimento per l'erogazione dei contributi, riconoscendo il diritto della ricorrente all'ammissione al contributo; disporre l'accantonamento delle somme; disporre l'esibizione della documentazione oggetto di istanza di accesso ai documenti; nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto **annullare tutti gli atti impugnati** per i motivi esposti in narrativa; dichiarare il progetto della ricorrente come ammissibile e finanziabile attribuendo allo stesso un punteggio maggiore di 62,11– per i motivi esposti in narrativa – ovvero il punteggio maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, tenuto conto dei criteri del bando e secondo i principi di giustizia; assegnare, altresì, alla ricorrente la somma di € 20.000,00, ovvero quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.

Con espressa riserva di formulare domanda di risarcimento del danno nel prosieguo del giudizio ovvero all'esito dello stesso.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

In sede di costituzione si producono i documenti richiamati in narrativa come da separato elenco. In via istruttoria si richiede l'accoglimento dell'istanza di esibizione ex art. 65 comma 3 CPA, per come formulata in narrativa.

Si chiede sin da ora di essere autorizzati all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami e tramite "pec", nei confronti "di tutti gli altri organismi beneficiari dei contributi per il settore delle realtà culturali.

ISTANZA DI FISSAZIONE DI UDIENZA

L'Avv. Vittorio Gallucci, quale procuratore **ASSOCIAZIONE INTERAZIONI CREATIVE – BE YOURSELF!**, con sede in Cosenza, Via Don Gaetano Mauro n. 30, C.F.: 98108580782, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.ra DEBORAH DE ROSE, ai sensi dell'art. 71 delle norme transitorie al codice del processo amministrativo (D.Lgs. N°104/2010)

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma voglia fissare l'udienza di discussione del presente ricorso, inoltrato dalla stessa ricorrente contro la **Regione Calabria + 4**

Si dichiara che il valore della controversia è di € 20.000,00 ed il contributo unificato è pari ad € 650,00.

Cosenza – Catanzaro, 19.10.2020

Avv. Vittorio Gallucci

Avv. Valentina Gallucci

